



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Salvatore Pugliatti" – Taormina

Codice Meccanografico: MEIS03300G

Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL

PEO meic03300g@istruzione.it PEC meis03300g@pec.istruzione.it

Sito web : www.iisspugliatti.edu.it

IIS "S.PUGLIATTI"-TAORMINA
Prot. 0001096 del 26/01/2026
VI (Uscita)

Spett.le
OEM S.R.L.
VIA NUOVA,20
95025 ACI S. ANTONIO (CT)
C.F. e P.I. 04463280877
medical@oemsrl.eu
segreteria@oemsrl.eu
oemsrl@pec.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

L'Istituto Scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "**SALVATORE PUGLIATTI**" di TAORMINA rappresentato legalmente dalla prof.ssa Maria Magaraci nata a Francavilla di Sicilia (ME) il 24/03/1963, codice fiscale: MGRMRA63C64D765Z e domiciliata per la sua carica presso l' I.I.S.S. "SALVATORE PUGLIATTI" - Via C.DA ARANCIO – 98039 TAORMINA (ME) codice fiscale 87002140835

E

La ditta O.E.M. S.R.L. con rappresentante legale il sig. Alfio Rapisarda nato ad Aci S. Antonio (CT) il 17/02/1947, codice fiscale: RPSLFA47B17A029N, residente in Via Ugo Foscolo, 9 – Aci S. Antonio (CT), per l'affidamento del Medico competente, che interviene in qualità di Medico Competente ed esperto nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro.

PREMESSO

- che l'art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43 c. 3 dei D.l. n. 129 del 28/08/2018 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che non risulta in servizio presso l'istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- che l'istituto ha la necessità di affidare l'incarico di Medico competente ad un professionista qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
- che con decisione a contrarre prot. n. 549 del 12/01/2026 ha proceduto all'affidamento dell'incarico di "Medico Competente" per il servizio di Sorveglianza Sanitaria D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal 01/09/2025 al 31/08/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 36/2023.

- che la O.E.M. S.R.L. con rappresentante legale il sig. Alfio Rapisarda nato ad Aci S. Antonio (CT) il 17/02/1947, codice fiscale: RPSLFA47B17A029N ha dato la sua disponibilità ed è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195 debitamente documentati, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'istituzione scolastica affida alla ditta O.E.M. S.r.l. l'incarico di Medico Competente, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i per tutte le sedi dell'istituto.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Medico Competente, incaricato dalla O.E.M S.r.l. nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale, qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di (promozione della salute), secondo i principi della responsabilità sociale.
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

- Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.
- inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 313 del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.
- In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'istituto.
- Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.
- La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
- Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
- il Medico Competente presterà il servizio di sorveglianza sanitaria presso la propria sede o in alternativa presso la sede dell'istituto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto.
- Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disagi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione.
- Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture di istituto.

ART. 3 – COMPENSO

L'importo contrattuale annuo complessivo per il piano di sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente è di € 500,00 iva esclusa. Oltre i singoli compensi per i compiti che verranno svolti su richiesta dell'istituto, secondo il prezziario da voi inviatoci con preventivo prot. n. 22221 del 11/12/2025:

1. € 40,00 (quaranta/00) esente d'iva Costo per ogni lavoratore/studente da sottoporre a visita medica (comprensiva di eventuali visiotest, spirometria ed elettrocardiogramma)
 2. € 50,00 (cinquanta/00) iva esclusa costo per ogni singola trasferta presso Vs. sede;
- Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica.
 - Il codice univoco di quest'ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: UFLCGL.
 - La ditta OEM S.R.L. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
 - Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.
 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

- L'incarico avrà durata annuale per A.S. 2025/2026 (dal 01/09/2025 al 31/08/2026).

ART. 5 – RECESSO

L'istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30

giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Medico Competente alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 6 - OBBLIGO RISERVATEZZA

- Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
- Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.
- In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 7- TRATTAMENTO DEI DATI

- L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà ad accedervi.
- Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.
- Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 8 - RINVIO E CONTROVERSIE

- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
- In caso di controversie il foro competente è quello di Patti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Magaraci
(Firma Digitale)